

Fortunato S. / Criminologo Clinico  
GRAFOLOGIA FORENSE

© Criminologia.it - Tutti i diritti riservati – Vietata la riproduzione anche parziale senza il consenso dell'autore

*Prof. Dott. Saverio Fortunato*


**Specialista in Criminologia Clinica, specializzazione conseguita alla Facoltà di Medicina e Chirurgia  
dell'Università degli studi di Modena e Reggio Emilia**

**Docente di Indagine e Semiotica del Linguaggio all'Università di L'Aquila**

**Docente di Criminologia Clinica al Dottorato all'Università Ludes di Lugano**

E-mail: direttore@criminologia.it

59100 Prato (PO) Via Ponzano 26



Presidente CSI- PERITI E CONSULENTI FORENSI,  
UNITED NATIONS Academic Impact Member (Nazioni Unite)

**CONTRODEDUZIONI METODO-LOGICHE  
ACCOLTE DALLA CORTE DI APPELLO  
COME CRITICA ALLA CTU GRAFOLOGICA  
BASATA SUL DOPPIO ERRORE ILLOGICO:  
DELL'ALTA PROBABILITA' E DELLA RAGIONEVOLE CERTEZZA**

TRIBUNALE DI – *omissis* -  
PROC. CIV. .... /... R.G.

### **CONSIDERAZIONE TECNICA**

**La relazione a firma Ctu X –omissis-**, stante la conclusione dell'indagine rappresenta una condizione né necessaria né sufficiente per offrire al giudice un giusto responso. Ciò, è così dimostrato:

a) posto il quesito, *“Accerti il Ctu la veridicità delle sottoscrizioni apposte dalla B. – omissis- sulla scrittura privata datata 30.11.1988, sulla allegata planimetria e sulla ricevuta del 4.10.90, nonché delle sottoscrizioni apposte dal S –omissis- sulla planimetria e sulla ricevuta del 4.10.1990”*.

b) posto che la Ctu, p.61, ha così concluso il suo elaborato:

*“Sulla base delle risultanze emergenti, al quesito posto rispondo: le sottoscrizioni B e S – omissis-, oggetto di verifica peritale, devono ritenersi molto probabilmente autentiche, autografe e riconducibili alla mano degli stessi (giudizio di alta probabilità cit. p.49 libro Vettorazzo<sup>1</sup>)”*.

La Ctu dunque, sul concetto di alta probabilità, si richiama alla pagina di Vettorazzo e scrive: *«... In considerazione di quanto previsto in perizia grafica, la formulazione del giudizio finale, in risposta al quesito, avverrà secondo i seguenti gradi:*

- a) *Giudizio di impossibilità*
- b) *giudizio di possibilità*
- c) *Giudizio di identità grafica*
- d) *Giudizio di reiezione*
- e) *Giudizio di alta probabilità*
- f) *Giudizio di certezza tecnica»*

### **PRIMA OSSERVAZIONE TECNICA**

Un metodo siffatto, con questa scala di valori di giudizio dalla a) alla f), come sopra, è del tutto illogico (grafo-illogico, crimino-illogico), anzitutto perché il Ctu attinge in modo acritico e scolastico, nella fattispecie anche sbagliando, alla pagina di un libro altrui, anziché attingere al sapere personale applicandolo al caso concreto. Ora, mentre un avvocato può attingere, per esempio, alla massima della Corte di Cassazione pensando, nel fare ciò, di “orientare” il giudice; il perito non ha “massime” da citare, non ci sono “formulari”, “fac-simili” di protocollo dove basta cambiare il nome del cliente ed è fatta! La perizia non è un atto avvocatesco. La perizia presuppone un sapere scientifico da offrire al giudice con la metodologia del metodo, ossia con un procedimento logico, dotato di senso compiuto e di stretta coerenza non contraddittoria.

### **SECONDA OSSERVAZIONE TECNICA**

Dare un giudizio peritale al giudice in termini di *“alta probabilità”* o di *“molto probabilmente”* è un non-senso per essenza; è quanto di più ascientifico si possa dire<sup>2</sup>. Lo stesso vale per l'espressione per nulla scientifica: *“ragionevole certezza”*.

Per Wittgenstein<sup>3</sup>, ed io lo condivido, la *certezza* ha un valore di linguaggio semantico. Una proposizione di cui ci sentiamo psicologicamente certi è *“al di là di ogni ragionevole*

---

<sup>1</sup> cfr. B. Vettorazzo- Grafologia e perizia grafica – Giuffrè, Milano 1987, p. 49

<sup>2</sup> Cfr.: Saverio Fortunato, *Nuovo Manuale di Metodologia Peritale*, Ursini, Catanzaro, pp. 15-19, 2007

<sup>3</sup> Ludwig Wittgenstein, *Della Certezza*, Einaudi, Torino 2007

*dubbio*”, ma solo in quanto non ha senso dubitare, solo in quanto dubitarne intacca i fondamenti del senso del linguaggio.

Nel gioco del lotto, grossolanamente, si ritiene che i numeri ritardatari abbiano un’alta probabilità che escano. In realtà, però, il fatto che si giochi un numero ritardatario, questo ogni volta che si gioca ha le stesse probabilità che esca di ogni altro numero. Quindi, la risposta data al giudice in termini di “alta probabilità”, sul piano scientifico, è una non-risposta perché lascia aperto il quesito, lo lascia irrisolto e fermo a prima del conferimento dell’incarico peritale.

### TERZA OSSERVAZIONE TECNICA

L’altra insidia ascientifica è la risposta al quesito in termini di “ragionevole certezza”. L’effetto suggestivo di questa frase ad effetto è che all’orecchio del giurista richiama l’eco del “ragionevole dubbio” del diritto penale. Tuttavia (ecco l’approccio necessario e sufficiente del criminologo clinico come perito!), mentre il ragionevole dubbio è utilizzato dai giuristi al negativo, come forma garantista (ossia, si deve dimostrare la colpevolezza oltre ogni ragionevole dubbio, perché in presenza di un ragionevole dubbio si assolve), la risposta peritale al quesito offerta al giudice in termini di “ragionevole certezza” è al positivo (ossia, se c’è la ragionevole certezza che la firma è falsa allora si condanna). A rigor di metodo e di logica è una non-risposta, perché la logica di una proposizione ammette, per il *principio del terzo escluso*<sup>4</sup> e per il *principio della non contraddizione*<sup>5</sup>, o che sia vera o che sia falsa, *tertium non datur!*

### CONSIDERAZIONE TECNICA: L’INADEGUATEZZA DELLA STRUMENTAZIONE OTTICA

La Ctu a p. 25 scrive: “Esame delle firme in verifica, **dettagli delle firme acquisiti con visualizzazioni al microscopio digitale**”

### QUARTA OSSERVAZIONE TECNICA

La Ctu utilizza una strumentazione del tutto inadeguata al tipo di indagine data dal quesito; difatti: più correttamente, lo strumento adeguato in grafologia è lo stereomicroscopio e non il microscopio digitale. Il dettaglio da osservare, infatti, presuppone tre dimensioni (per es.: il solco della scrittura si caratterizza per profondità, larghezza e lunghezza) e, quindi, occorre lo stereomicroscopio perché è tridimensionale; mentre il microscopio è bidimensionale. L’indagine quindi non è messa al riparo dagli errori ottici della finezza visiva.

---

<sup>4</sup> Non è ammessa una terza possibilità oltre il vero e il falso

<sup>5</sup> È impossibile che il medesimo attributo, nel medesimo tempo, appartenga e non appartenga al medesimo oggetto e sotto il medesimo riguardo

## **PARERE CONCLUSIVO**

Sulla base delle osservazioni elencate si deduce che la relazione a firma Ctu X –*omissis*– è scolastica, giacché più che ad un sapere proprio si richiama acriticamente ad un libro di Vettorazzo, in base al quale basa il suo risultato come risposta al quesito del giudice, ma senza capire che detto parere paradossalmente non è una risposta, giacché totalmente illogico, essendo un non-senso per essenza; è vaga ed inesatta nell'uso del linguaggio (e la metodologia è la capacità di produrre un linguaggio dotato di senso e rigorosamente logico); ed errata nell'uso del microscopio, anziché di uno stereomicroscopio.

### **P.Q.M**

la ctu in esame rappresenta una condizione non necessaria e né sufficiente per offrire al giudice un giusto parere: né in termini di vero né di falso, giacché sbagliata sul piano della metodologia del metodo.

**Prof. Saverio Fortunato**



REPUBBLICA ITALIANA  
LA CORTE D'APPELLO DI C  
SEZIONE DISTACCATA DI I

Composta dai sigg. Magistrati

Fi -Presidente-  
G -Consigliere  
M -Consigliere-

ha pronunciato la seguente

**ORDINANZA**

nella causa civile di 2° grado iscritta al n. del ruolo generale per gli affari contenziosi dell'anno 2011 promossa da

S [ ] e M [ ] (Avv. A [ ])

- APPELLANTI -

**CONTRO**

S [ ] (Avv. M. [ ])

-APPELLATO-

Ritenuto che il CTU di primo grado ha concluso, a seguito di un pure rigoroso esame, nel senso che le sottoscrizioni oggetto di causa "devono ritenersi molto probabilmente autentiche, autografe e riconducibili alla mano" degli attuali appellanti; che la valutazione non di certezza, ma di elevata probabilità, consiglia un ulteriore approfondimento, anche con l'ausilio di più raffinati strumenti di indagine;

P.T.M.

Dispone procedersi a <sup>o</sup>nova CTU;